

FONDO BANCO – MODIFICHE STATUTARIE

In Milano, in data 21 dicembre 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITÀ SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito Fondo Banco)

premessi che

- in data 5 dicembre 2017, in considerazione della prossima integrazione della Cassa di Previdenza San Paolo, le Fonti Istitutive hanno modificato gli artt. 1 e 4 dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito Fondo Banco) e si sono impegnate ad adeguare l'art.47 alle indicazioni della Commissione per la vigilanza dei Fondi Pensione (di seguito COVIP) e, conseguentemente, i correlati articoli dello Statuto;
- in vista della predetta integrazione, le Fonti Istitutive hanno altresì verificato la necessità di adeguare le previsioni Statutarie alle nuove e più articolate caratteristiche del patrimonio amministrato dal Fondo Banco;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. lo Statuto del Fondo Banco è modificato come segue:

**Art. 2 - Abbreviazioni**

I. Nel testo dello Statuto sono utilizzate, per comodità, le seguenti abbreviazioni:

- "Fondo": il Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo Fondo Pensione Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli;
- "Banco": il Banco di Napoli S.p.A. e i suoi successori;
- "Gruppo": il Gruppo Intesa Sanpaolo;
- "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

UNITÀ SINDACALE  
FALCRI SILCEA SINFUB

- "AGO": l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS;
- "Fondo solidarietà": il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.I. 28 luglio 2014, n. 83486;
- "d. lgs. 124/1993": il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni;
- "d. lgs. 252/2005": il d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sezione A: la Sezione "A" di cui all'art. 1, comma IV, dello Statuto;
- Sezione B: la Sezione "B" di cui all'art. 1, comma IV, dello Statuto;
- TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
- d. lgs. 357/1990: il d. lgs 20 novembre 1990, n. 357;
- "Nuovo Fondo": il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- **"Cassa": Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.**

## Art. 22 - Gestione del patrimonio

I. Le risorse patrimoniali sono gestite conformemente alle previsioni statutarie nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti e - coerentemente con le finalità previdenziali dell'ente - mediante **investimenti con profili di rischio** l'adozione di strumenti finanziari idonei a salvaguardare la migliore redditività a fronte di ogni garanzia circa la sicurezza **del patrimonio**. degli investimenti. La scelta degli impieghi deve perseguire obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti e del rischio;
- contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti.

II. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del "Fondo".

III. La gestione del patrimonio è attuata in via diretta ovvero in tutto o in parte in via indiretta, per il tramite di operatori specializzati."

## Art. 29 - Prestazioni

(omissis)

IV. Per i soggetti nei cui confronti si interrompa il rapporto di lavoro con il "Banco", in difetto del diritto al trattamento, a causa di operazioni di cessione di rami d'azienda ad istituti di credito non facenti parte del "Gruppo", la prestazione virtualmente maturata all'atto della cessione stessa è capitalizzata ai sensi del successivo art. 47 **bis, comma VIII** ~~commi I, lett. b), e VII, senza applicazione delle decurtazioni contemplate dal medesimo art. 47, comma VI.~~ La somma così determinata è trasferita nella posizione individuale detenuta dagli interessati presso il "Nuovo Fondo", a seguito del trasferimento della "Sezione B" ai sensi dell'accordo 28 ottobre 2015, ove esistente. In difetto di quest'ultima la somma stessa è comunque messa a disposizione dell'interessato con applicazione convenzionale della disciplina di cui all'abrogato art. 36, commi I, III, IV e V che si trascrive a tal fine nell'Appendice 2.

(omissis)

UBI CREDITO

FISAC CGU

FALCRI

UNITA' SINDACALE  
FALCRI SILCEA SINFUB  
CGU

FILCIS

Gli artt. 47, 48 e 49 dello Statuto del Fondo Banco sono abrogati e viene introdotto il seguente art. 47 bis:

### **Art. 47 bis – Offerte di trasformazione della prestazione**

I. Il "Fondo" propone l'offerta di trasformazione della prestazione ai beneficiari iscritti alla Sez. A alla data del 25/6/2012 e ai beneficiari confluiti successivamente a tale data in virtù di operazioni di accorpamento contemplate dall'art. 27, comma I, dello Statuto secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive. Nel caso in cui il calcolo della pensione INPS sia ancora provvisorio, l'offerta potrà essere formulata solo una volta che detto calcolo risulti definitivo.

II. L'offerta è formulata in via eccezionale ed irripetibile. L'accettazione di ciascun beneficiario è volontaria ed esercitabile entro 150 giorni dall'invio della proposta, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma che precede, e comporterà l'erogazione della somma spettante come di seguito indicata, con conseguente e contestuale risoluzione di ogni rapporto con il "Fondo". Laddove il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta nel termine previsto, la stessa si intenderà non accettata e il beneficiario continuerà a percepire il trattamento periodico in essere.

III. Per i beneficiari di cui al comma I che non hanno ricevuto alcuna offerta di capitalizzazione dal "Fondo", la somma spettante è rappresentata dalla riserva matematica individualmente calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell'anno che precede dedotta la misura fissa del 6%. Per i beneficiari iscritti alla Sezione A alla data del 25/6/2012 già destinatari dell'offerta, la somma da attribuire corrisponde al valore della riserva matematica della prima offerta, attuarialmente rideterminata, con decurtazione nella misura fissa dell'8% per la seconda offerta e del 10% per la terza offerta.

IV. Agli iscritti "attivi" provenienti dalla "Cassa", all'atto del pensionamento sarà proposta *una tantum*, secondo le previsioni dello Statuto del "Fondo", la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico spettante applicando la decurtazione in misura fissa del 6% alla riserva matematica individualmente calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell'anno che precede, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare. Agli iscritti "attivi" provenienti dalla "Cassa" non si applicano i successivi commi dal V al X secondo le previsioni delle Fonti Istitutive.

V. Il "Fondo" propone agli iscritti in servizio, esodati e differiti confluiti in virtù di operazioni di accorpamento contemplate dall'art. 27, comma I, l'offerta di trasformazione della prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione individuale di loro pertinenza nell'ambito del "Nuovo Fondo", secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive.

VI. Gli iscritti in servizio, gli esodati ed i differiti hanno inoltre la facoltà di richiedere l'offerta di trasformazione della prestazione definita entro il 30 giugno di ciascun anno.

VII. L'accettazione di ciascun iscritto è volontaria e sarà esercitabile entro 150 giorni (45 nel caso di offerte successive alla prima) dall'invio della proposta, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma I, e comporterà il trasferimento della somma spettante come di seguito indicata nella posizione di propria pertinenza nel "Nuovo Fondo", con conseguente e contestuale risoluzione di ogni rapporto con il "Fondo".

VIII. In caso di prima offerta la somma da trasferire al "Nuovo Fondo" è costituita dalla riserva matematica individuale, calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell'anno che precede, senza alcuna decurtazione secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
VOLONTARIO

*[Handwritten signature]*  
FISAC/CGIL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
UNITA' SINDACALE  
FALCRI SILCEA SINFUB

IX. In caso di offerte successive alla prima, la somma da trasferire al "Nuovo Fondo" corrisponde alla riserva matematica della prima offerta incrementata della perequazione automatica, con decurtazione della misura fissa del 10% e senza alcuna garanzia di importo minimo.

X. È facoltà del Consiglio di Amministrazione riproporre agli iscritti che hanno ancora una posizione presso il "Fondo" di trasformare la prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione individuale di loro pertinenza nell'ambito del "Nuovo Fondo", risolvendo ogni rapporto con il "Fondo", calcolata ai sensi del comma IX e dedotta la misura fissa di almeno il 10%.

3. Le modifiche allo Statuto di cui al presente accordo, nonché le modifiche di cui all'accordo 5 dicembre 2017 entreranno in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte di COVIP.

Intesa Sanpaolo  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE

FALCRI-SILCEA-SINFUB

*Libero*

